



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1879 del 2017, proposto dalla Rete Rinnovabile S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Marini, Ernesto Sticchi Damiani, Fabio Todarello, Massimo Colicchia e Giuseppe Immordino con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Miceli in Palermo, via Messina, 7/D;

contro

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ufficio Genio Civile di Ragusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

Comune di Ragusa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Boncoraglio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Elisa Gullo in Palermo, via Resuttana n. 360;

per l'annullamento

- del provvedimento del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del Dipartimento dell'Energia dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana D.R.S. n. 432 del 14 giugno 2017 (prot. n. 21850/2017), con il quale la Regione ha annullato d'ufficio, in autotutela, il decreto D.D.S. n. 2346 emesso dalla stessa Regione il 14 dicembre 2015 di autorizzazione in sanatoria di una linea elettrica a servizio dell'impianto fotovoltaico sito in c/da Serra Garofalo-Penna;

- della nota del Dirigente del Settore XI – Edilizia Privata e Produttiva del Comune di Ragusa, prot. 40963, recante “D.D.S. n. 2346 del 14.12.2015. Autorizzazione in sanatoria linea elettrica a servizio di impianto fotovoltaico. Richiesta chiarimenti ed atti”, indirizzato al Servizio

Autorizzazioni e Concessioni del Dipartimento dell'Energia dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ivi compresa, la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela prot. n. 18810 del 24 maggio 2017;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ragusa, dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2018 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori avv. M. Colicchia e avv. Giuseppe Immordino per la soc. ricorrente, avv. Macchiarella in sostituzione dell'avv. S. Boncoraglio per il Comune di Ragusa e l'avv. dello Stato M.T. Lubrano Lo Bianco per le Amministrazioni intime;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la Rete Rinnovabile S.r.l., operatore leader nel settore della produzione di energia da fonte fotovoltaica, premesso di essere proprietaria di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 997,28 KW, sito nella contrada denominata Serra Garofalo-Penna del comune di Ragusa, espone che:

1) il suddetto Impianto fa parte di un complesso di impianti realizzati dalla società Terna S.p.A., la quale ne aveva curato il procedimento autorizzatorio e la realizzazione, prima della cessione dei medesimi, per il tramite della controllata Suntergrid S.p.A., alla ricorrente;

2) l'Impianto, conformemente alla disciplina vigente, era stato autorizzato dal Comune di Ragusa per il tramite di D.I.A. n. 111 del 23 giugno 2009, presentata da Terna S.p.A., ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 387 del 2003 e dell'art. 19 della D.G.R. n. 1/2009 (approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano – "P.E.A.R.S.");

3) sebbene la D.I.A. fosse titolo autonomamente idoneo alla costruzione e all'esercizio dell'Impianto nella sua interezza, compresi i collegamenti elettrici alla rete – ed in particolare la linea elettrica AC a 20 kV – tanto da essere in funzione da ben otto anni, senza che il Comune avesse mai adottato alcun provvedimento inibitorio, solo per estremo scrupolo la ricorrente, acquisito l'impianto da Terna, presentava richiesta di autorizzazione in sanatoria della (sola) linea elettrica AC a 20 kV, assecondando le indicazioni in tal senso dell'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, previamente consultato, secondo il quale la linea elettrica avrebbe necessitato di autonoma autorizzazione (rectius, nulla osta) ai sensi dell'art. 111 del R.D. 1775 del 1933;

4) ricevuta l'istanza di autorizzazione in sanatoria, l'ufficio del Genio Civile di Ragusa, competente, ai sensi dell'art. 111 del R.D. 1775/1933, a istruire la domanda, emetteva a carico della ricorrente l'ordinanza n. 27483 del 18.2.15, con cui comminava una sanzione pecuniaria per

la ritenuta assenza “della prescritta autorizzazione” e successivamente, adempite le formalità di legge ed istruita la pratica, con nota prot. 81485 del 15 maggio 2015 trasmetteva gli atti all’Assessorato dell’Energia, competente a rilasciare l’autorizzazione in sanatoria, allegando la relativa Relazione Istruttoria e Parere favorevole, tenuto conto: i) dell’avvenuto pagamento delle sanzioni; ii) dell’acquisizione dei nulla osta tecnici da parte di tutte le Autorità competenti; iii) della c.d. “doppia conformità” dell’opera; iv) del prevalente interesse pubblico alla sanatoria dell’elettrodotto; v) del referente normativo di cui all’art. 13 della legge 28.02.1985, n. 47 ai fini dell’ammissibilità della sanatoria;

5) in conseguenza dell’accertamento del Genio Civile, il competente Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, esaminata tutta la documentazione trasmessagli, preso atto del pagamento dell’oblazione, mediante decreto n. 2346 del 14 dicembre 2015 rilasciava l’autorizzazione in sanatoria (poi annullata col provvedimento qui impugnato);

6) tuttavia, con nota prot. n. 18810 del 24 maggio 2017, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni del Dipartimento dell’Energia della Regione Sicilia – Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, comunicava alla società ricorrente l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del titolo in sanatoria;

7) a detta comunicazione dava riscontro la Società in data 29.5.2017, evidenziando la pretestuosità e l’illegittimità delle argomentazioni ivi contenute, e comunque la relativa inidoneità a fondare un provvedimento di annullamento del titolo in sanatoria;

8) con il D.R.S. n. 432 del 14 giugno 2017, l’Assessorato annullava in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990, il proprio precedente provvedimento di sanatoria sostenendo - rifacendosi alla nota comunale n. 40963 del 28.3.2017 dell’Ufficio tecnico del Comune di Ragusa, con il quale si sarebbe precisato che la D.I.A. a suo tempo presentata da Terna per autorizzare l’impianto sarebbe stata sprovvista della relazione di asseverazione di cui all’art. 23 D.P.R. n. 380/2001 - che la linea elettrica autorizzata in sanatoria sarebbe in contrasto con gli art. 19 e 20 del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (P.E.A.R.S.), in quanto riguardante un impianto ricadente in zona agricola e non in area industriale.

Del suddetto provvedimento, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento deducendo le seguenti censure.

1) Del tutto errato sarebbe il primo argomento posto a sostegno del disposto annullamento della sanatoria, inerente il fatto che l’art. 13 della legge n. 47 del 1985, ivi menzionato, risultava abrogato al momento della relativa adozione e sostituito dall’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, avendo le due disposizioni identico contenuto in quanto subordinano la concessione del titolo in sanatoria al doppio accertamento di conformità dell’opera alla disciplina vigente sia al momento della relativa realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda; entrambe le disposizioni, inoltre, prevedono il pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia. Nel caso di specie il riferimento all’art. 36 del T.U. edilizia e alla competenza del comune ivi prevista sarebbe del tutto ultroneo. Delle due l’una, infatti: o la linea elettrica

avrebbe dovuto essere autorizzata dal Comune e allora essa risultava e risulta già autorizzata per il tramite della DIA del giugno 2009; oppure la doppia conformità, in applicazione analogica delle norme sopra citate, avrebbe dovuto essere accertata – come in effetti è stato – dall’Assessorato e prima ancora dal Genio Civile di Ragusa, che ai sensi dell’art. 111 R.D. 1775/1933 svolge l’istruttoria tecnica nei procedimenti di autorizzazione delle linee elettriche.

2) Parimenti erroneo sarebbe il secondo presupposto, assunto a fondamento del potere di annullamento esercitato con l’atto gravato, secondo cui non sarebbe ammissibile l’autorizzazione in sanatoria all’esercizio della linea elettrica, posto che il R.D. n. 1775 del 1933 non contemplerebbe, a monte, il procedimento di autorizzazione all’esercizio di una rete elettrica, ma solo quello per la relativa realizzazione; dal che discenderebbe che la sanatoria “può tutt’al più essere valida ex nunc e non “ora per allora””. Accedendo alla tesi propugnata dall’amministrazione, infatti, si arriverebbe all’assurda conclusione per cui, in relazione alla messa in esercizio delle linee elettriche, sussisterebbe un vuoto normativo, non essendo contemplata dalla legge la relativa procedura di autorizzazione. Secondo la ricorrente, invece, il procedimento di autorizzazione per costruzione di nuove linee o per varianti a quelle esistenti è disciplinato dagli artt. 111 e seguenti del R.D. n. 1775 del 1933, che contemplano sia la costruzione che l’esercizio della linea elettrica. Ma anche nel caso in cui la Regione avesse voluto intendere che il decreto di sanatoria avrebbe autorizzato il solo utilizzo della linea, ma non la sua realizzazione, il provvedimento impugnato sarebbe ancora più gravemente inficiato da illogicità essendo evidente che il riferimento al solo “utilizzo” contenuto nell’autorizzazione in sanatoria sarebbe dipeso unicamente dal fatto che l’opera fosse già stata costruita.

Pertanto, contrariamente a quanto si legge nel provvedimento impugnato, l’autorizzazione n. 2346 del 14.12.2015, non potrebbe che spiegare retroattivamente i propri effetti sananti tanto con riferimento alle opere oggetto della domanda, quanto con riferimento alla relativa messa in esercizio: proprio perché, a norma di legge, il decreto di autorizzazione contempla sia la costruzione che l’esercizio. L’atto impugnato sarebbe illegittimo anche in quanto il rilievo contestato, in ogni caso, non riguarderebbe la legittimità del provvedimento di sanatoria, ma, a tutto concedere, la sua efficacia, sicché la fondatezza di tale rilievo non avrebbe comunque potuto giustificare l’annullamento d’ufficio del provvedimento, che può essere disposto solo per vizi, originari, di legittimità.

3) Sarebbe errato l’ultimo argomento assunto a presupposto del provvedimento di annullamento impugnato, fondato su una nota di chiarimenti del Comune di Ragusa, che avrebbe messo in dubbio la correttezza dell’iter autorizzativo dell’Impianto (D.I.A. n. 111 del 2009) cui si allaccia la rete elettrica oggetto di autorizzazione in sanatoria, e che in particolare avrebbe rilevato che:

- i) la DIA non sarebbe stata assistita dalla Relazione di asseverazione di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente inefficacia del titolo;
- ii) “l’intervento concernente la rete elettrica (e autorizzato col Provvedimento)” era incompatibile con gli artt. 19 e 20 del PEARS, che prevedono l’utilizzo dell’iter autorizzativo semplificato

(D.I.A.) per i soli impianti fotovoltaici siti in area industriale, e non per quelli – quale sarebbe l’Impianto della ricorrente – ubicati in area agricola.

Secondo la società ricorrente, pur a voler ritenere che l’iter autorizzativo dell’impianto di cui alla D.I.A. n. 111 del 2009 presenti elementi di irrivalenza, tale circostanza non potrebbe in ogni caso incidere sul diverso iter autorizzativo inerente la linea elettrica, proprio in quanto le due autorizzazioni conseguono a procedimenti differenti e distinti, come diverse e distinte sono le opere che ne costituiscono oggetto. La società ricorrente evidenzia che il procedimento di sanatoria per cui è causa è stato avviato e concluso – su indicazione dell’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità regionale – proprio sul presupposto per cui la D.I.A. non fosse titolo idoneo ai fini dell’autorizzazione dell’elettrodotto. Né l’eventuale incompatibilità della D.I.A. con gli artt. 19 e 20 del P.E.A.R.S. potrebbe mai incidere sull’iter autorizzativo inerente la linea elettrica.

Sotto distinto profilo l’atto gravato sarebbe illegittimo anche per violazione delle garanzie procedurali e partecipative della ricorrente atteso che la nota del Comune di Ragusa, pur menzionata nella comunicazione di avvio del procedimento, non sarebbe stata allo stesso allegata, e sarebbe stata esibita dalla Regione solo in data 17.7.2017, ben dopo l’adozione del provvedimento di annullamento conclusivo. Per di più, l’asserita difformità dell’impianto rispetto alle norme del P.E.A.R.S. (rilievo anch’esso contenuto nella nota comunale non esibita), non sarebbe stata evidenziata nella comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio, ma solo nel provvedimento finale.

Formulate le suesposte censure, la società ricorrente in caso di loro mancato accoglimento fondato sulle argomentazioni contenute nella nota del Comune di Ragusa n. 40963 del 28.3.2017, ha chiesto l’annullamento anche della suddetta nota in quanto:

- con riferimento alla pretesa assenza, a corredo della D.I.A., della relazione di asseverazione di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 380 del 2001, si tratterebbe di un assunto infondato in fatto, posto che la predetta D.I.A. era completa di tutta la documentazione idonea, e cioè di una Relazione Tecnica descrittiva dell’intervento e delle planimetrie progettuali conformemente alla legislazione vigente al momento della presentazione della dichiarazione;

- anche con riferimento al rilievo per cui l’Impianto non sarebbe debitamente autorizzato, in violazione degli artt. 19 e 20 del P.E.A.R.S., per essere – asseritamente – collocato in zona agricola e non in area industriale, si tratterebbe di un assunto mentito in fatto atteso che la D.I.A. n. 111 del 2009, infatti, sarebbe stata espressamente presentata ai sensi dell’art. 19 del P.E.A.R.S. e come emerge dalla dettagliata Relazione Tecnica descrittiva delle caratteristiche dell’Impianto, allegata alla DIA, quest’ultimo è collocato interamente – e dunque, per quanto occorrer possa, anche con riferimento ai relativi collegamenti elettrici alla rete – “all’interno del perimetro della Stazione elettrica 220/150 kV “Ragusa”, di proprietà della stessa Terna” (ciò risulterebbe pure dagli elaborati progettuali allegati alla D.I.A. ed in particolare la Planimetria generale Impianto). A ciò si aggiunga che anche il Genio civile, nell’ambito dell’istruttoria propedeutica al rilascio

dell'autorizzazione in sanatoria, avrebbe accertato che l'Impianto ricade interamente in area industriale all'interno della preesistente Stazione di Terna. In ogni caso la nota del Comune di Ragusa impugnata sarebbe comunque illegittima per violazione di ogni canone di buon andamento e proporzionalità, considerato che la D.I.A. si è consolidata da circa 9 anni, sicché eventuali provvedimenti di autotutela o inibitori esercitati dal Comune sarebbero manifestamente elusivi dei principi di cui all'art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990.

Infine la società ricorrente lamenta l'insussistenza nel caso di specie anche degli ulteriori presupposti di cui all'art. 21-nonies, della legge n. 241 del 1990. Ciò in quanto l'atto non risulterebbe adottato entro un termine "ragionevole" e, inoltre, risulterebbe insussistente e tautologica l'operazione di valutazione e contemperamento degli opposti interessi, essendosi limitato l'Assessorato a fare riferimento a "pregnanti ragioni di pubblico interesse per l'annullamento d'ufficio del provvedimento di sanatoria". Del tutto ultroneo e contraddittorio si mostrerebbe, infine, l'accenno all'asserita violazione del "legittimo affidamento della collettività nella corretta erogazione di incentivi pubblici da fonti rinnovabili di energia" tenuto conto che la stessa ricorrente ha concorso, con il proprio cospicuo investimento per la realizzazione dell'impianto (a cui la legge riconosce espressamente la natura di opera di pubblica utilità), a realizzare un interesse pubblico, consistente nel raggiungimento degli obiettivi europei in materia di energia rinnovabile, sicché non dovrebbe neppure parlarsi di bilanciamento fra interesse pubblico e privato, posto che l'intero settore dell'energia rinnovabile si muove nel solco del pubblico interesse.

Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità del provvedimento impugnato si è costituito l'Assessorato Regionale all'Energia ed a Servizi di Pubblica Utilità ed il Comune di Ragusa.

Con ordinanza del 10/01/2018 n. 61, la Sezione ha disposto l'acquisizione: dal Comune di Ragusa di copia dei certificati di destinazione urbanistica dell'area (ubicata al foglio 142, p.lla 62) interessata dalla linea elettrica di cui trattasi e dalle opere ad essa connesse (cabina utente e cabina di consegna), con riferimento sia al momento di presentazione della d.i.a. da parte di Terna (22/6/2009), che all'epoca di presentazione dell'istanza di autorizzazione in sanatoria da parte della ricorrente (istanza prot. n. 171100 del 23/10/2014); dalla ricorrente e dall'Ufficio del Genio Civile di Ragusa copia di tutti i documenti allegati all'istanza di autorizzazione in sanatoria della linea elettrica di cui trattasi.

In vista dell'udienza di merito tutte le parti hanno depositato memorie e documenti.

Alla pubblica udienza di discussione, presenti le parti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Viene in decisione il ricorso avente ad oggetto il provvedimento con cui il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del Dipartimento dell'Energia dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana ha annullato d'ufficio, in autotutela, il decreto

D.D.S. n. 2346 emesso dalla stessa Regione il 14 dicembre 2015 di autorizzazione in sanatoria di una linea elettrica a servizio dell'impianto fotovoltaico sito in c./da Serra Garofalo-Penna.

Il suddetto Impianto facente di un complesso di impianti realizzati dalla società Terna S.p.A. era stato autorizzato dal Comune di Ragusa per il tramite di D.I.A. n. 111 del 23 giugno 2009, presentata da Terna S.p.A., ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 387 del 2003 e dell'art. 19 della D.G.R. n. 1/2009 (approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano - "P.E.A.R.S.").

Come riferito dal resistente Assessorato, a seguito alle notizie di stampa dell'avvio di un procedimento penale relativo ad asserite condotte tenute da un consulente della Società Rete Rinnovabili e da un dirigente di unità operativa dell'Assessorato regionale all'Energia, il competente Dipartimento del predetto Assessorato dava seguito ai necessari accertamenti amministrativi sul provvedimento D.D.S. n. 2346/2015 chiedendo, con nota del Servizio 3 - D.R.E. prot. n. 6764 del 22/2/2017, chiarimenti tanto al Comune di Ragusa quanto all'Ufficio del Genio civile.

In riscontro alla suddetta richiesta, il Comune di Ragusa faceva presente che:

a) la D.I.A. n. 111/2009, posta in essere a suo tempo dal proponente (TERNA S.p.A.) per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico a cui si allaccia la rete oggetto del D.D.S. n. 2346/2015, «risultava sprovvista della relazione di asseverazione di cui all'art. 23, Co. 1, del T.U. edilizia approvato con DPR n. 381/2001, necessaria affinché potesse ritenersi formalmente e correttamente presentata. La mancanza di sussistenza delle condizioni minime stabilite per legge (carenze documentali in ordine alla pertinenza e completezza della documentazione) rende, infatti, inefficace e privo di effetti l'atto di parte»;

b) l'incompatibilità dell'intervento concernente la rete elettrica (e autorizzato "in sanatoria" con il D.D.S. n. 2346/2015 citato) rispetto agli artt. 19 e 20 della Delibera di Giunta regionale n. 1/2009 di approvazione del P.E.A.R.S. (strumento di regolazione territoriale in materia di fonti rinnovabili vigente alla data di presentazione della D.I.A.). E ciò perché l'impianto fotovoltaico a cui la linea elettrica in argomento si allaccia, come dichiarato sempre dal Comune di Ragusa, ricadeva in parte in zona agricola e in parte in zona territoriale denominata "piano urbanistico commerciale".

Ciò posto, in relazione alle suesposte censure, appare dirimente affrontare quelle relative al punto sub b) essendo necessario verificare se l'intervento in questione concernente la rete elettrica e autorizzato "in sanatoria" fosse effettivamente compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti.

Sul punto il Collegio non può fare a meno di rilevare che la stessa difesa di parte ricorrente muove dalla premessa secondo cui, nonostante fosse convinta che la D.I.A. costituisse titolo autonomo, idoneo alla costruzione ed esercizio dell'impianto nella sua interezza compresa la linea elettrica di che trattasi, solo per scrupolo provvedeva a richiedere l'autorizzazione "in sanatoria" della linea elettrica ai sensi dell'art. 111 e segg. del relativo T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933.

Come risulta dalla documentazione versata in atti (cfr. certificato di destinazione urbanistica), l'impianto in progetto ricadeva quasi interamente in zona agricola del P.R.G. vigente ed essendo vigente il P.E.A.R.S. (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 03.02.2009), la realizzazione di impianti fotovoltaici era soggetta ad autorizzazione di competenza della Regione. Infatti, all'epoca della presentazione della D.I.A., le deroghe all'autorizzazione di competenza regionale erano disciplinate dall'art. 19 del P.E.A.R.S. e riguardavano esclusivamente la realizzazione di impianti di energia rinnovabile in aree industriali; in tali ipotesi, gli interventi erano soggetti esclusivamente ai provvedimenti abilitativi comunali.

Per la realizzazione di impianti in zona agricola, invece, era necessaria l'autorizzazione regionale, previa valutazione di compatibilità con la valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali e la tutela della biodiversità.

Pertanto, rientrando l'intervento proposto dalla società ricorrente tra quelli di cui all'art. 20 del P.E.A.R.S. risultava esclusa la possibilità di realizzazione in zona agricola mediante D.I.A., atto che non può in nessun modo essere qualificato in termini di "autorizzazione" bensì come un atto soggettivamente ed oggettivamente privato, alla cui presentazione può seguire da parte della P.A. un silenzio di tipo significativo il quale, una volta decorso il relativo termine, le preclude l'esercizio di poteri inibitori (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 01/09/2016, n. 3783).

La acclarata incompatibilità dell'intervento concernente la rete elettrica e autorizzato "in sanatoria" con il D.D.S. n. 2346/2015 citato rispetto alle prescrizioni del P.E.A.R.S. (strumento di regolazione territoriale in materia di fonti rinnovabili vigente alla data di presentazione della D.I.A.) rende privo di fondamento quanto dedotto dalla società ricorrente allorché ricostruisce l'attività procedimentale che ha condotto all'adozione del decreto di autorizzazione in sanatoria, citando essenzialmente la relazione istruttoria del Genio Civile di Ragusa.

Né valgono a superare detta incompatibilità le argomentazioni della difesa ricorrente secondo cui il certificato di destinazione urbanistica depositato dal Comune sarebbe certamente errato, presumibilmente frutto del mancato aggiornamento da parte della P.A. a seguito dell'autorizzazione della Stazione Elettrica, né quelle secondo cui i certificati di destinazione urbanistica contengono sovente errori (spesso causa di azioni risarcitorie) e si configurano come certificazioni aventi natura ed effetti meramente dichiarativi e non costitutivi di posizioni giuridiche.

In definitiva, per concludere sul punto, poiché l'impianto fotovoltaico (come ribadito dal Comune di Ragusa nella sopra citata nota del 28.3.2017 n. 40963) avrebbe dovuto essere autorizzato ai sensi del D.lgs. n. 387/2003 e non "assentito" con semplice D.I.A. (non possedendone i requisiti), anche il procedimento con cui si è pervenuti all'autorizzazione in sanatoria dell'intervento in questione non poteva che risultare illegittimo.

Come correttamente rilevato dalla difesa erariale, posto che l'art. 111 del T.U., approvato con R.D. n. 1775/1933, prescrive l'autorizzazione alla costruzione, mentre l'esercizio della linea dipende evidentemente dall'autorizzazione dell'impianto cui la linea si connette, l'invalidità di

tale ultima opera (per difetto del titolo autorizzativo) si riverbera inevitabilmente sulle opere di rete. E di tale “invalidità” ha tenuto conto l’amministrazione all’atto di procedere all’annullamento d’ufficio del decreto D.D.S. n. 2346/2015.

Risulta altresì infondata la censura con cui si lamenta che il riferimento all’art. 36 del T.U. edilizia e alla competenza del comune ivi prevista sarebbe del tutto ultroneo.

Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, non è affatto viziato il provvedimento impugnato da alcun difetto di attribuzione e di competenza, atteso che la “doppia conformità”, avrebbe dovuto essere sancita dal Comune, competente in materia edilizia, quale atto prodromico al dipanarsi dell’iter autorizzativo di competenza invece dell’Assessorato dell’Energia. Non è un caso che nella interlocuzione precedente all’adozione del provvedimento impugnato, la Regione chiedeva, tra l’altro, se il Comune avesse reso il parere di doppia conformità sulla linea elettrica e sui relativi manufatti e se avesse introitato le relative sanzioni, previste dall’art. 36 del D.P.R. 380/2001, applicabile al caso di specie.

Risultano altresì infondate le censure con cui la società ricorrente ha lamentato l’insussistenza nel caso di specie anche degli ulteriori presupposti di cui all’art. 21-nonies, della legge n. 241 del 1990 e la lesione delle garanzie di partecipazione al procedimento di secondo grado in esame.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, rileva il Collegio che gli elementi adottati dalla ricorrente (mancata allegazione della nota del Comune di Ragusa alla comunicazione di avvio del procedimento e mancato riferimento nella predetta comunicazione all’asserita difformità dell’impianto rispetto alle norme del P.E.A.R.S.) non sono tali da determinare la illegittimità del provvedimento impugnato. Infatti gli elementi della comunicazione d’avvio del procedimento sono predeterminati dalla legge, all’art. 8 della L. n. 241 del 1990 e tale precetto (secondo il quale la comunicazione di avvio del procedimento deve indicare l’oggetto del procedimento promosso) deve intendersi sufficientemente rispettato quando venga indicata la questione che sarà esaminata dalla P.A. con l’apporto collaborativo e difensivo del privato, senza la necessità di una dettagliata specificazione delle ragioni poste a fondamento del procedimento attivato; la ratio della disposizione in esame è quella di consentire la partecipazione dell’interessato al procedimento ed è nell’ambito di esso che questi può esercitare il diritto di difesa, dovendo la motivazione specifica della decisione amministrativa essere piuttosto contenuta nel provvedimento finale adottato all’esito del contraddittorio endoprocedimentale con il privato.

Quanto ai tempi entro i quali è stato adottato il provvedimento di annullamento in autotutela, è la stessa parte ricorrente a riconoscere che l’annullamento è intervenuto nel giorno di scadenza dei 18 mesi di cui alla legge n. 124 del 2015; tuttavia, soggiunge, non è affatto detto che un provvedimento di autotutela, solo perché adottato prima di 18 mesi, possa ritenersi ancorato a un termine ragionevole.

La censura è infondata poiché, oltre a scontrarsi con il dato letterale della norma (che fissa un termine astratto e generale *ne ultra quem*, decorso il quale non può più essere legittimamente

esercitato il relativo potere) presuppone la dimostrazione, assente nel caso di specie, che l'esercizio del potere di autotutela fosse possibile in tempi più ristretti.

Quanto all'obbligo di motivare in ordine all'interesse pubblico, secondo condivisibile giurisprudenza, quando il vizio che inficia l'atto amministrativo è significativamente grave, in quanto implica la violazione di regole e principi posti a presidio di beni di particolare rilevanza, il potere di autotutela, pur non assumendo natura meramente vincolata, si caratterizza per una più intensa considerazione dell'interesse pubblico al ritiro rispetto a quello al mantenimento in vita del provvedimento di primo grado con la conseguenza che il giudizio di prevalenza del primo sul secondo richiede una motivazione meno pregnante (Cons Stato, Sez. V, 11/6/2018, n. 3588). È stato, infatti, affermato che "che l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati (al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongono nel senso dell'esercizio del ius poenitendi (Cons. Stato, A.P. 17/10/2017, n. 8)".

Orbene, l'interesse ambientale e alla tutela del territorio ha nell'Ordinamento un valore particolarmente pregnante, come emerge dal complesso della normativa sopra richiamata, sicché deve ritenersi che, sotto il profilo del rapporto tra interesse pubblico al ritiro e interesse alla conservazione dell'atto di primo grado, l'onere motivazionale sia stato nella fattispecie adeguatamente assolto dalla resistente Amministrazione regionale attraverso il riferimento a tutte le circostanze di fatto da cui ha originato la decisione di procedere in autotutela e al richiamo ai costi per la collettività che dalla compromissione di detto interesse.

In conclusione il ricorso in epigrafe va rigettato in quanto destituito di giuridico fondamento.

Le spese possono compensarsi in ragione della peculiarità della fattispecie e della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 26 ottobre 2018, 19 dicembre 2018, con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Giuseppe La Greca, Consigliere

Francesco Mulieri, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Mulieri

IL PRESIDENTE
Cosimo Di Paola

IL SEGRETARIO